

COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA n. 00210240321
AREA CITTA' TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Ambiente ed Energia

ALLEGATO I)

SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO

OGGETTO: Affidamento incarico agli avvocati Fabio GUSSO (Cod. Fisc. GSS FBA 72E08 G914E) e Sebastiano TONON (Cod. Fisc. TNN SST 70R10 L736N) per attività di consulenza legale al Sindaco per promuovere atti rivolti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza relative alla Ferriera di Servola.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno _____ del mese di _____ in una Sala del Comune di Trieste.

Premesso che il Comune di Trieste nel *Programma degli incarichi di collaborazione*, di cui all'emendamento n. 7 allegato alla deliberazione consiliare n. 55 del 27.11.2017 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione 2017-2019. Variazione n. 5*", prevede l'affidamento di un incarico per attività di consulenza legale al Sindaco, fornita da avvocato/i per promuovere atti rivolti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza relative alla Ferriera di Servola derivanti dall'area a caldo, con particolare riferimento al programma di mandato del Sindaco approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13.7.2016;

che con deliberazione giunta n. del, immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di affidare a legale/i il compito di promuovere atti volti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza relative alla Ferriera di Servola e di rappresentare poi l'amministrazione nella successiva, altamente probabile, specifica vertenza, individuando gli avvocati Fabio GUSSO (Cod. Fisc. GSS FBA 72E08 G914E) del Foro di Padova e Sebastiano TONON (Cod. Fisc. TNN SST 70R10 L736N) del Foro di Venezia, quali soggetti cui affidare l'incarico in argomento;

visto l'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal dott. _____ - Direttore dell'Area/Servizio _____ - incaricato con provvedimento del Sindaco prot. corr. _____ del _____, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula il contratto in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

l'avv. Fabio GUSSO (Cod. Fisc. GSS FBA 72E08 G914E), nato a Portogruaro (Venezia) l'8.5.1972 e domiciliato a Padova in via G. Matteotti n. 27 presso il proprio studio legale;

e l'avv. Sebastiano TONON (Cod. Fisc. TNN SST 70R10 L736N), nato a Venezia il 10.10.1970 e domiciliato a Venezia in San Marco 5278 presso il proprio primo studio legale; di seguito indicati anche come "incaricati",

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida agli avvocati Fabio GUSSO del Foro di Padova e Sebastiano TONON del Foro di Venezia, che accettano, l'incarico di attività di consulenza legale al Sindaco per promuovere atti rivolti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza relative alla Ferriera di Servola, e di rappresentare poi l'amministrazione comunale nella successiva, altamente probabile, specifica vertenza.

L'incarico è relativo alla necessità da parte del Sindaco di promuovere atti ed iniziative legali volti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza derivanti dall'area a caldo dello stabilimento siderurgico, con particolare riferimento al programma di mandato del Sindaco approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13.7.2016;

ART. 2) – CONTENUTI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le attività da svolgere in relazione ai predetti incarichi riguardano la promozione di atti ed iniziative legali volti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza derivanti dall'area a caldo presente nello stabilimento siderurgico e si articolano secondo la seguente scaletta indicativa:

- *prima fase* (15-30 giorni circa): esame e studio della documentazione e dello stato di fatto delle iniziative avviate dal Comune di Trieste in relazione alla vicenda sopra indicata;
- *seconda fase* (30-40 giorni circa): redazione delle diffide, atti stragiudiziali e comunicazioni occorrenti per dare seguito alle iniziative già avviate dal Comune di Trieste e per l'avvio delle eventuali ulteriori iniziative stragiudiziali che venissero individuate e ritenute opportune;
- *terza fase* (90 giorni circa): elaborazione e messa in atto delle ulteriori contromosse opportune all'esito dei riscontri ottenuti rispetto alle attività di cui alla fase che precede e supporto per la gestione dei vari fronti aperti;
- *quarta fase* (sino al termine del periodo d'incarico): redazione e consegna di una relazione illustrativa sullo stato di fatto della vicenda, corredata da un parere legale con l'indicazione di alcune possibili evoluzioni della situazione in essere e di determinate azioni che, all'occorrenza, potrebbero opportunamente promuoversi sul piano legale nella prospettiva sopra indicata.

L'incarico prevede la partecipazione degli avvocati agli incontri a Trieste presso la sede del Comune o altri uffici, cui si renda necessaria od opportuna la presenza di un legale, nella misura di 10/15 incontri complessivi, da concordarsi con ragionevole anticipo.

Per l'indicazione delle competenze maturate (tra le altre) nel settore del diritto ambientale, ci si riporta ai *curriculum vitae* dei due professionisti.

Eventuali attività di natura giudiziale rimangono estranee all'incarico. Le azioni giudiziali che dovessero venir individuate come esperibili, saranno all'occorrenza affidate con separato atto.

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni atto o informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, i professionisti venissero a conoscenza.

Gli incaricati sono tenuti alla custodia ed al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, relativi all'incarico, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. evitandone la diffusione e divulgazione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Gli incaricati espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune di Trieste che ne può disporre liberamente.

ART. 4) - DURATA

Il presente atto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento ed ha durata dal 15.1.2018 sino al 30.6.2018.

ART. 5) – COMPENSO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'espletamento del presente incarico affidato ai due professionisti è stabilito ed accettato in complessivi euro 39.000,00, oltre alla rifusione delle spese vive inerenti lo svolgimento dell'incarico nelle misura massima di euro 800,00, da rendicontare con specifiche note spese a piè di lista, e quindi per l'importo complessivo massimo di euro 39.800,00 (trentanovemilaottocento/00) comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, più oneri previdenziali della Cassa Nazionale Previdenza Avvocati in misura del 4% ed IVA di legge; tale compenso viene accettato dai professionisti incaricati.

Gli incaricati rinunciano espressamente alla rivalsa delle spese generali ex D.M. 55/2014.

Ferma restando l'ottemperanza degli incaricati agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni dalla data del Protocollo Generale del Comune di Trieste, sulla scorta di relative fatture elettroniche (D.M. n. 55 del 3.4.2013) emesse dall'avv. Fabio Gusso, con le seguenti tempistiche:

- primo acconto di euro 9.000,00 a seguito di fattura elettronica emessa in data non anteriore al 31.1.2018;

- successivi quattro acconti di euro 6.000,00 ciascuno a seguito di corrispondenti fatture elettroniche emesse rispettivamente in data non anteriore al 28.2.2018, 31.3.2018, 30.4.2018, 31.5.2018;

- saldo di importo massimo pari ad euro 6.800,00 comprensivo delle spese vive inerenti lo svolgimento dell'incarico, emesso in data non anteriore al 31.7.2018 e comunque ad avvenuta presentazione della relazione e del parere legale di cui all'art. 2) nonché delle specifiche note spese a piè di lista.

La ripartizione dei compensi tra i due incaricati, rimane nelle attribuzioni dei medesimi, rimanendo sollevato il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

La liquidazione dei compensi di cui sopra avverrà con determinazione dirigenziale pro quota acconto o saldo, previa asseverazione del Segretario Generale trattandosi di consulenza legale al Sindaco.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche emesse si precisa che i pagamenti saranno

effettuati mediante accredito sul c/c bancario che l'avvocato Fabio Gusso comunicherà con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Le eventuali trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate all'attività svolta dagli incaricati, sono a totale oneri e spese degli incaricati e comunque ricomprese nel suddetto importo complessivo massimo.

ART. 6) – RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso gli incaricati inadempienti, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto - impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questi possano pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili agli incaricati nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto.

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 7) -RECESSO

Gli incaricati possono recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del recesso.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico, mediante provvedimento dell'Amministrazione, in caso di colposo inadempimento da parte degli incaricati.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

ART. 8) – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto gli incaricati ed eventuali loro collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

ART. 9) – INCOMPATIBILITA'

Gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON dichiarano:

- di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali che possano costituire impedimento

all'instaurazione del presente rapporto contrattuale;
- di non essere in stato di quiescenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, modificato dall'articolo 6 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità o conflitti di interesse con il Comune di Trieste, previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con riguardo al presente contratto.
Gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON si impegnano, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse in relazione al presente contratto.

ART. 10) – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Il rapporto contrattuale tra il Comune di Trieste e gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON è contenuto totalmente nel presente atto, sicché dallo stesso non possono sorgere altri rapporti. Gli incaricati concordano che le fatturazioni al Comune di Trieste per l'attività oggetto del presente incarico siano effettuate unicamente dall'avvocato Fabio Gusso e lo stesso dichiara di essere titolare della Partita IVA avente il seguente numero: 03187040278.

ART. 11) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 12) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 13) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti al presente contratto.

ART. 14) – COPERTURE ASSICURATIVE

Gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON devono essere muniti di idonee polizze di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività professionale per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Dette polizze dovranno essere rinnovate fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

ART. 15) – DOMICILIO FISCALE

L'avv. Fabio GUSSO dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Padova in via G. Matteotti n. 27 presso il proprio studio legale, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.
L'avv. Sebastiano TONON dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Venezia in San Marco 5278

presso il proprio primo studio legale, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.


ART. 16) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico degli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON. Il valore presunto del presente atto è di euro 39.800,00 (trentanovemilaottocento/00).


Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON dichiarano di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI, 4) – DURATA; 5) – COMPENSO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO; 6) – RISOLUZIONE; 7) RECESSO; 8) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI; 9) – INCOMPATIBILITA'; 11) – CONTROVERSIE; 13) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; e 16) – SPESE.

Avv. Fabio GUSSO



Avv. Sebastiano TONON



IL DIRIGENTE DI SERVIZIO/AREA

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPUTI GIANFRANCO

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 18/12/2017 09:13:53

IMPRONTA: 07026450C1D836E5240B7EA3829AB29434BDCBA3DA6D542EC253F070F492840C
34BDCBA3DA6D542EC253F070F492840CDD73173AD8338120570C8053A77A28E6
DD73173AD8338120570C8053A77A28E66FD4207F1E7661F2AC11469D0A512819
6FD4207F1E7661F2AC11469D0A5128192DEA82AD1AE1C647FF3729F8C71B775E

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 21/12/2017 17:19:27

IMPRONTA: 7DD624B57E19A9136D99E6DED672D2FE73CC791FEA87D9B24BF8BA6023ADE0CB
73CC791FEA87D9B24BF8BA6023ADE0CBFA689A64D1B1D25847BDD226C312C276
FA689A64D1B1D25847BDD226C312C276E519612DA2516BB7821C175006B0C896
E519612DA2516BB7821C175006B0C8965E4A76FB0F42681F0F7C7B72B9ADE597

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 21/12/2017 17:31:31

IMPRONTA: 22BBC03CC6E5DB8DE48779EDD3C1AE4FDFD5ED52F5545494050C15F0D8CE60C9
DFD5ED52F5545494050C15F0D8CE60C91F64B33CED92864C8112DCAA8C574620
1F64B33CED92864C8112DCAA8C574620B4F4783F46D202193810105E35B1BFDD
B4F4783F46D202193810105E35B1BFDD991D8BE390CF16231C70FC86090AB468